

CARATTERISTICHE DELL'ISTITUTO MATRIMONIALE IN EPOCA PRE-TRIDENTINA

Introduzione

Alla luce del tema cardine del Solenne Atto Accademico la nostra attenzione si soffermerà sulla presentazione dell'istituto matrimoniale in epoca pre-tridentina. Sono due le caratteristiche che speriamo di rendere evidenti con la nostra trattazione: la multiculturalità, espressione di religiosità differenti, in un periodo che potrebbe essere considerato di unico appannaggio della cattolicità e la presentazione di alcuni fenomeni che ci sorprendono per la loro attualità.

1. Il matrimonio negli atti processuali

La premessa necessaria per affrontare il nostro tema è la definizione specifica della materia da trattare: il matrimonio in epoca pre-tridentina e le sue caratteristiche specifiche. L'osservatorio privilegiato della ricerca su questo tema ci appare l'analisi dei processi matrimoniali che potranno rendere evidenti i tratti peculiari dell'istituto e contemporaneamente la violazione del medesimo, facendo apparire in contropunto le caratteristiche della società civile e religiosa del periodo. Una società strettamente connessa con

esperienze non unicamente cristiane ma, soprattutto in casi specifici come quello della città di Venezia, con culture e religioni alternative.

Appare subito evidente quanto la documentazione processuale tardo medievale, in tema di matrimonio, risulti poca cosa rispetto a quella quattrocentesca, perché? Le motivazioni spaziano dalla più semplicistica teoria che vede gli archivi ecclesiastici italiani colpiti da calamità nel passaggio all'età moderna, alla più attendibile affermazione di un sistema matrimoniale che non ha prodotto atti giudiziari in quanto complessivamente accettato e stabile.

In realtà però la tesi che più si accorda al nostro pensiero è che la scarsità, o quasi assenza, di tali processi matrimoniali sia da collegarsi all'attività svolta in periodo tardo medievale dalle curie italiane che erano solite riferirsi a notai laici per la produzione documentaria. Come evidenzia Robert Brentano¹, tale attitudine ha condotto ad una frattura tra l'ente produttore delle carte e l'ente conservatore, in quanto il vescovo o il tribunale diocesano non vedeva le carte processuali depositarsi nel suo archivio curiale quanto piuttosto andare a confluire in quello del notaio rogante. È quindi logico affermare che l'attività processuale ecclesiastica andrà ricercata negli archivi notarili piuttosto che curiali, con la consapevolezza che questa ricerca sarà di particolare difficoltà in quanto interamente da svolgere su fondi notarili diversamente organizzati e reperibili.

¹ R. BRENTANO, *Two churches: England and Italy in the thirteenth century*, Princeton 1968, 387.

2. Diversi modelli di istituto matrimoniale

È ora necessario affermare quanto l'istituto matrimoniale sia stato, come afferma Orlando: «uno spazio partecipato, disponibile al confronto e percorso da continue crisi di adattamento»². Certo è che il matrimonio in quanto tale definiva una conflittualità tra il potere religioso e quello civile, entrambi smaniosi di affermare il proprio modello coniugale. I protagonisti della vicenda possono identificarsi nelle istituzioni civili, nella Chiesa e nella famiglia, ognuno caratterizzato da un determinato rituale, da una realtà giuridica propria³. Sebbene appaia evidente la contrapposizione dei tre modelli, dobbiamo affermare che prima del Concilio di Trento non è possibile notare la prevaricazione completa di una realtà sull'altra. Per secoli la famiglia e la comunità avevano conservato il monopolio su questo istituto, concependolo come un contratto consensuale guidato dall'adesione del gruppo piuttosto che dei nubendi.

Soltanto nel XII secolo la Chiesa si era proposta come controparte al matrimonio privato, proponendo un modello di unione coniugale alternativo supportato dal diritto canonico, capace e possibilitato ad imporsi come disciplinamento della società. Il matrimonio quindi, anche grazie ad un'azione pastorale nelle parrocchie e all'uso della predicazione, subisce un importante processo di socializzazione senza però esserne completamente trasformato. La Chiesa deci-

² E. ORLANDO, *Sposarsi nel Medioevo: percorsi coniugali tra Venezia, mare e continente*, Roma 2010, 17.

³ J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, Torino 1989, 436.
C.N.L. BROOKE, *Il matrimonio nel Medioevo*, Bologna 1991, 320.

deva di porre l'accento proprio sul momento del libero scambio dei consensi tra i nubendi, in evidente contrapposizione con gli sproporzionati condizionamenti sociali e familiari che avevano caratterizzato, come accennato precedentemente, il matrimonio di stampo privato.

3. Teoria con sensualistica del matrimonio

La teoria consensualistica aveva in un primo momento affermato la necessità che al consenso seguisse la consumazione per poter affermare che l'unione fosse formata, valida e legittima. Ciò appare evidente nella bipartizione indicata da Graziano (XI – 1150 d.C.) in *matrimonium initiatum* e *matrimonium ratum et consumatum*. In un secondo tempo la dottrina del consenso si identifica con la volontà dei contraenti all'unione, come dimostra Pietro Lombardo affermando la distinzione tra consenso scambiato *per verba de futuro* (promessa o sponsali) e consenso per *verba de praesenti*, e concependo solo il secondo come vincolante. Dunque era il consenso, libero e al tempo presente, a rendere performativo il sacramento. La teoria consensualistica si era venuta ad affermare come dottrina ufficiale della Chiesa ed il consenso, poiché performativo del sacramento, rendeva il vincolo indissolubile, stabile e perfetto. Ciò verrà confermato dal IV Concilio Lateranense (1215) e dal II Concilio di Lione (1274).

La teoria consensualistica, però, ben presto dovette scontrarsi con problemi di riconoscibilità, come afferma Orlando: «[...] difficile accertare il coniugio laddove l'unico elemento necessario (o sostanziale)

nella formazione del vincolo era lo scambio dei consensi, spesso impalpabile e sfuggente come le parole proferite»⁴. La Chiesa dunque aveva rivolto i suoi sforzi in due direzioni: l'affermazione degli impedimenti per distinguere tra unioni lecite ed illecite, la pubblicizzazione e solennizzazione dell'evento con l'enfatizzazione del ruolo del prete come agente del rito. La scienza civilistica, per non lasciare l'istituto all'esclusiva giurisdizione canonica, afferma la legittimità del vincolo dividendola in due momenti: gli sponsali come consenso *de futuro* suggellato dalla promessa di dote e le nozze come consenso *de praesenti* ratificato dalla consegna della dote e dalle fasi della consumazione e della *ductio* della moglie in casa del marito⁵.

4. Tre momenti dell'evento matrimoniale

È giusto affermare che, nonostante i tentativi di sistematizzazione di tale istituto da parte della Chiesa e della società, lo spirito del vincolo rimane sostanzialmente aperto a differenti percorsi rituali. Sono solo tre i momenti principali, sempre immutabili, che lo delimitano: la promessa, il consenso verbale espresso al tempo presente, il trasferimento della moglie a casa del marito.

Alla promessa si arriva all'indomani di una lunga serie di trattative tra le due famiglie dei nubendi, condotta dai membri maschili delle due casate o da appositi sensali. Accordatesi sull'ammontare della dote, il

⁴ E. ORLANDO, *Sposarsi* (cf. nt. 2), 20.

⁵ D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, Milano 2001, 528. ID., *Storia del matrimonio. Dal Medioevo ad oggi*, Milano 2008, 304.

padre della sposa e lo sposo, spesso sul sagrato di una chiesa, alla presenza di testimoni, procedevano alla cerimonia degli sponsali cioè lo scambio verbale del consenso *per verba de futuro*. Tale rito era riservato unicamente agli uomini. Un notaio quindi formalizzava il contratto matrimoniale e la coppia iniziava la frequentazione e il consolidamento dei vincoli familiari.

Secondo momento dell'evento matrimoniale era rappresentato dalla cerimonia del consenso. A raccogliere i consensi e a presiedere l'evento era un cerimoniere: un prete, un notaio, un parente o amico, a volte una donna o una persona di religione non cattolica latina (ricordiamo qui il caso di Venezia). I testimoni potevano essere presenti oppure ideologicamente sostituiti da immagini sacre. La volontà delle parti, scrive Orlando: «Poteva esprimersi in maniera attiva, passiva o mista. Nel primo caso erano gli sposi stessi a pronunciare le formule del consenso; nel secondo era il ministro del rito ad interrogare gli sposi; nel terzo, solo lo sposo assumeva un ruolo attivo nella cerimonia, mentre la sposa rispondeva ad una sollecitazione o dello stesso sposo o del cerimoniere»⁶. Spesso la cerimonia avveniva in casa della sposa ma anche in luoghi meno consoni come stalle, cucine, cortili o pascoli. Per la Chiesa l'adesione verbale era il momento necessario della cerimonia, mentre per la comunità lo erano i gesti come il tocco della mano e il rito dell'anello. Il giorno delle nozze le donne partecipavano alla vestizione della sposa, la quale attendeva l'arrivo dello sposo e del suo corteo per lo scambio dei consensi e il tocco della mano.

La *transductio* poneva il matrimonio nella sua fase di solennizzazione e pubblicizzazione. Dopo lo scam-

⁶ E. ORLANDO, *Sposarsi* (cf. nt. 2), 75.

bio dei consensi, gli sposi si recavano in chiesa per la benedizione nuziale e la partecipazione alla messa, spesso conclusa con la benedizione dell'anello. La festa, come spazio pubblico di divulgazione, era caratterizzata da cortei rumorosi, banchetti, danze e scambi di doni. Il momento conclusivo del rito consisteva nel trasferimento della sposa in casa del marito, come trapasso di stato della novizia e riorganizzazione della famiglia e del suo patrimonio. Solitamente otto giorni dopo la *transductio*, la sposa tornava alla casa del padre, segno chiaro di riaffermazione dei legami con la famiglia di provenienza.

5. Matrimonio dei pre-puberi

Dopo aver trattato a grandi linee le peculiarità dell'istituto matrimoniale, desideriamo concentrare la nostra attenzione su un argomento che ci sorprende ancora per la sua particolare attualità: l'immissione delle bambine sul mercato matrimoniale prima del raggiungimento dell'età legittima⁷. Il diritto canonico fissava l'età consona per contrarre matrimonio a dodici anni per le ragazze e a quattordici per i ragazzi ma molto spesso, soprattutto per volontà delle famiglie aristocratiche, i giovani in età inferiore venivano costretti, sia fisicamente che psicologicamente, alla contrazione del vincolo. Sono molti i casi di coazione

⁷ S. SIEDEL MENCHI, «La fanciulla e la clessidra. Nota sulla periodizzazione della vita femminile nelle società preindustriali», in S. SIEDEL MENCHI – A. JACOBSON SCHUTTE – T. KUEHN (ed.), *Tempi e spazi della vita femminile tra Medioevo ed età moderna*, Bologna 1999, 105-155.

perpetrata ai danni di giovani donne che giungono alla nostra attenzione attraverso le carte delle richieste di annullamento per difetto d'età, oppure la lettura di testi agiografici come le *Vite* delle sante medievali⁸.

Il *modus operandi* e la situazione ci appaiono quasi identici, scrive Orlandi: «Quasi dei processi in copia, quelli su cui si vuole ragionare, a prefigurare una grammatica del ratto di spose bambine standardizzata o con rare varianti: una giovane ricca e ben dotata, prossima alla pubertà e priva di un'adequata tutela da parte della famiglia; il vincolo formato con l'inganno al fine di disporre della dote della ragazza; il concorso fraudolento del padre dello sposo alla macchinazione matrimoniale; una presunta consumazione, impugnata con forza dalla ragazza una volta raggiunta l'età legittima; il ricorso al tribunale, con l'automatico affidamento della giovane a un istituto monastico cittadino per sottrarla alle pressioni dell'ambiente circostante»⁹.

Prendiamo come esempio un avvenimento concreto: il matrimonio e il successivo annullamento di Mattea del fu Frigerio Lanzarotti e Nicolò Lazzara. Ci troviamo a Padova nel 1455 e la vicenda prende avvio quando Leone Lazzara, giurista e professore dello studio padovano nonché padre dello sposo, presenta presso il tribunale vescovile una petizione contro l'accusa rivoltagli di aver fatto sposare fraudolentemente suo figlio alla giovanissima Mattea. Appare subito evi-

⁸ P. DINZELBACHER – D.R. BAUER, *Movimento religioso e mistica femminile nel Medioevo*, Torino 1993, 473. Per un approccio completo sulla questione chiesa e sessualità cf. M. PELAJA – L. SCARAFFIA, *Due in una carne. Chiesa e sessualità nella storia*, Roma – Bari 2008, 322.

⁹ E. ORLANDI, *Sposarsi* (cf. nt. 2), 144-145.

dente che l'intenzione del giurista è quella di entrare in possesso della cospicua dote della ragazza tramite la celebrazione del matrimonio seppure questa non abbia ancora raggiunto i dodici anni e quindi l'età consentita affinché lo sponsalizio abbia luogo. Non intendiamo soffermarci sulla biografia di Leone Lazzara, che peraltro ce lo presenterebbe come dottore dello studio patavino e nobile dagli estesi rapporti politici, quanto piuttosto sugli avvenimenti che lo videro accusato di circonvenzione di minore.

Il matrimonio, celebratosi l'8 settembre 1454, tra Mattea e Nicolò doveva essere considerato legittimo in quanto confermato dalla stessa giovane sposa che, però, venne rapita da casa Lazzara per volontà della sua tutrice e governatrice Caterina del fu Berto Siche-riis da Campolongo. La giovane quindi venne affidata nuovamente alla sua tutrice che contemporaneamente procedette alla presentazione della petizione con cui incolpava Leone Lazzara. La causa viene delegata, tramite breve apostolico, al vescovo di Padova Fantino Dandolo, il quale oltre alla ricostruzione degli eventi si trovava a dover accertare la maturità psichica e fisica della giovane sposa.

Compito del tribunale era scoprire se, nonostante il mancato raggiungimento di età legittima per contrarre il vincolo, Mattea avesse superato l'età infantile e fosse in grado di consumare il matrimonio. L'iniziale attenzione del giudice era stata rivolta, come risulta evidente dalle testimonianze del processo, ai mutamenti fisici avvenuti nella ragazza per saggiarne la maturità o immaturità riproduttiva. L'analisi passò poi alla delucidazione dei parametri psichici e comportamentali. Subito chiara appare la discordanza delle testimonianze: i testimoni della tutrice affermano l'ingenuità

e semplicità di Mattea mentre la linea difensiva del suocero consiste nel far apparire la malizia delle giovane. Al completamento della fase istruttoria si afferma che Mattea *non erat neque pubes neque pubertate proxima* quindi inabile al concepimento. Leone Lazzara, nelle sue *oppositiones* al giudice, contesta come faziosi gli interventi dei testimoni di parte avversa in quanto legati da vincoli di parentela con la tutrice della giovane e alcuni attivi nel rapimento di questa dalla casa maritale. Il giurista affermava quindi la validità del vincolo in quanto liberamente scelto dai nubendi *per verba de praesenti* e contratto solo quattro mesi prima della pubertà della ragazza. La decretalistica stabiliva infatti che in caso di difetto minimo d'età, si poteva considerare valido il vincolo se si dimostrava la malizia del minore, questo era dunque l'intento di Leone.

Come si concluse il processo? Troviamo la risposta al nostro quesito nella genealogia seicentesca della famiglia Lazzara, poiché il processo ci è giunto mutilo, in cui si afferma che Nicolò Lazzara sposato con Mattea Lanzarotti vede il matrimonio «disfatto [...] per sentenza di Fantino Dandolo vescovo di Padova seguita nel 1454 [ma 1455], alli 19 di luglio»¹⁰.

6. Unioni miste

Altro tratto specifico dell'istituzione matrimoniale tra il XII e il XIII secolo è quello delle unioni miste. Prendiamo sempre come esempio Venezia come cro-

¹⁰ RASSINO DA BELFORTE, *Albero overo Genealogia de' signori Lazara dove con ogni compendiosa e varace brevità si vedono le prerogative di questa nobilissima discendenza*, Padova 1650, 88.

giolo di molte culture e proprio per questo motivo scenario di frequentazioni particolari, potremmo dire liminali. In questo periodo e in questa città si impongono figure nuove di matrimonio, come nel caso di sposalizi tra un cristiano e un eretico o tra due cristiani di diverso rito. Uguccione da Pisa riflette sull'impedimento di disparità di culto e giunge alla conclusione che il matrimonio si fondi sul sacramento del battesimo. Poiché uno definiva l'altro, ricevere il battesimo crea una separazione da coloro che non lo avevano ricevuto, risulta quindi evidente che il matrimonio tra un fedele ed un eretico rimane valido in quanto quest'ultimo è comunque battezzato. Si ritengono però invalidi, e quindi dissolubili, quei matrimoni tra cattolici e pagani o ebrei, per motivazioni pastorali e culturali. Possiamo dunque affermare che la dottrina elaborata da Uguccione aveva prodotto la figura giuridica del matrimonio misto.

Conclusione

La nostra breve introduzione alla questione matrimoniale in periodo pre-tridentino ci restituisce l'immagine di una società in movimento in cui l'istituto nuziale non ha ancora trovato una sedimentazione del rito. Una società che avverte nella parola e nel consenso la sintesi del rito cristiano e nella dinamica dei gesti la pubblicizzazione di quello laico. Una società che solo all'indomani del decreto *Tametsi*, dell'11 novembre 1563, vedrà effettivamente regolamentato l'istituto sacramentale.

LIVIA MANDALÀ

